

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 42

Adunanza 13 novembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SPARONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1304 – 1216203/2007

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CINZIA CONDELLO, AURORA TESIO e SALVATORE RAO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Sparone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 27-23643 del 22/03/1993;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 18/09/2007, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 09/10/2007 (*prat. n. 108/2007*) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.216 abitanti nel 1971, 1.346 abitanti nel 1981, 1.223 abitanti nel 1991 e 1.174 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico negativo nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale di 2.953 ettari di montagna; la conformazione fisico – morfologica evidenzia 100 ettari con pendenze inferiori ai 5°, 369 ettari con pendenze comprese tra 5 e 20° (circa il 12% del territorio comunale) e 2.483 ettari con

pendenze superiori ai 20° (circa 84% del territorio comunale); si evidenzia, inoltre, la presenza di 2.097 ettari di “Aree boscate”;

- risulta compreso nel *Circondario di Ivrea*, sub-ambito “C.M. Valli Orco e Soana”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: appartiene al “bacino produttivo marginale” di Cuornè con i comuni di Cuornè, Locana, Pont Canavese, come individuato dall'art. 10.3 del P.T.C.;
- appartiene alla Comunità Montana “Valli Orco e Soana” con i comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Pont Canavese e Valprato Soana;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Statale n. 460 ora di competenza provinciale nel tratto (raccordo autostradale Torino – Caselle ed il comune di Ceresole) ed alla strada provinciale n. 49 di Ribordone;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è attraversato dai Torrenti Orco e Ribordone i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 28 ettari di frane attive areali, 2 ettari circa di crolli cartograficamente delimitati e 19 ettari di frane quiescenti areali;
- tutela ambientale:
- il territorio comunale è interessato a nord, su una superficie di 359 ettari, dal Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE “HABITAT” – BC 10046, denominato “Prascondù”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 18/09/2007 di adozione, finalizzati ad ampliare l'offerta assistenziale locale, è emersa l'esigenza di realizzare una struttura di accoglienza per anziani e disabili attraverso il cambio di destinazione d'uso di un complesso edilizio prevalentemente residenziale; l'insediamento di tale casa di riposo è già contemplato dal progetto definitivo della Revisione Generale del P.R.G.C., di prossima adozione, ma per accelerare le tempistiche e permettere alla struttura di essere operativa in tempi relativamente brevi occorre intervenire sul Piano Vigente con una variante Parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ con la presente variante si intende ampliare l'offerta assistenziale locale, accelerando la realizzazione di una struttura di accoglienza per anziani e disabili consentendo il recupero di un complesso edilizio a precedente destinazione residenziale. Come già accennato il progetto definitivo della revisione del P.R.G.C., di prossima adozione, contiene specifiche previsioni cartografiche e normative che consentono l'insediamento della casa di riposo; lo scopo della presente variante è, pertanto, quello di anticipare le tempistiche e permettere alla struttura in oggetto di essere operativa in tempi relativamente brevi.
- ◆ l'utilità pubblica dell'iniziativa assunta dall'Amministrazione è chiaramente rinvenibile nella rispondenza ai compiti assegnati agli Enti Locali dalla legislazione nazionale (L. 328/2000) e regionale (L.R. 1/2004) in materia di assistenza, in base alla quale i comuni devono: *“promuovere azioni per favorire la pluralità dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi”*, *“attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali”*, coinvolgendo gli operatori pubblici e privati dei servizi sociali al fine di potenziare l'offerta di strutture assistenziali e razionalizzarne l'esercizio conseguendo standard qualitativi sempre più elevati;
- ◆ viene, pertanto, identificato un nuovo ambito classificato come *“SP – area per servizi sociali di carattere privato”* che si aggiunge ai due attualmente esistenti. Si provvede, di conseguenza ad aggiornare la cartografia di piano, inserendo l'individuazione dell'ambito in oggetto tramite l'utilizzo della stessa resinatura utilizzata per gli ambiti analoghi sulle tavole di piano; non sono necessarie modifiche normative o integrazioni all'apparato normativo di P.R.G.C., che all'art. 14.3 disciplina le aree SP specificando gli interventi ammessi e i margini di ampliamento in riferimento alle superfici utili esistenti;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/11/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/10/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Sparone, adottato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18/09/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sparone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca